

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente COPPOLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale

per l'estensione dell'istituto della provvisoria a giudizio penale » (22) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

| | |
|--|-----------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag 114, 115, 116 e <i>passim</i> |
| BETTIOL | 115, 116, 117 e <i>passim</i> |
| DE CAROLIS | 128, 129 |
| FILETTI | 118, 123, 124 |
| FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i> | 115, 116 117 e <i>passim</i> |
| GALANTE GARRONE | 117, 129, 130 |
| LICINI | 126, 128, 130 |
| MARIANI | 126 |
| MAROTTA | 128 |
| MARTINAZZOLI | 114, 115, 117 e <i>passim</i> |
| PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> | 115, 118, 121 e <i>passim</i> |
| PETRELLA | 119, 120, 121 e <i>passim</i> |
| PETRONE | 125, 126, 129 e <i>passim</i> |
| VIVIANI | 128, 129, 130 |

2^a COMMISSIONE9° RESOCONTO STEN. (19^o ottobre 1972)

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice

penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinero, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinero, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri avevamo deciso di accantonare la prima parte dell'articolo 22 del testo proposto dalla Sottocommissione che si riferisce all'articolo 41 del codice penale.

Sulla seconda parte il senatore Martinazzoli ha proposto un emendamento tendente a ripristinare, nell'intitolazione dell'articolo 42 del codice penale, la dizione « Responsabilità penale » in luogo di « Elemento soggettivo del reato ».

Su tale emendamento è d'accordo la Presidenza della Commissione.

MARTINAZZOLI. Intitolare l'articolo 42 « Elemento soggettivo del reato » significa, a mio giudizio, dimenticare che l'articolo 43 del codice penale è denominato « Elemento psicologico del reato », cioè praticamente allo stesso modo. Con la differenza che, mentre nell'articolo 43 è contenuta la descrizione dell'elemento psicologico, la norma di cui al primo comma dell'articolo 42 ha poco a che fare con l'elemento soggettivo del reato.

Giustamente la Sottocommissione ha fatto osservare che la dizione « Responsabilità penale » è ignota al codice e che in ogni caso essa dovrebbe comprendere non soltanto lo

elemento soggettivo del reato ma anche gli elementi del fatto; tuttavia a me sembra che l'articolo 42 definisca proprio i presupposti della responsabilità penale. Per tale ragione ho proposto di ripristinare il titolo previsto nel testo dei disegni di legge n. 227 e n. 372, che, se non perfetto, è certamente più corretto.

BETTIOLO. Anche a me non soddisfa l'intitolazione « Elemento soggettivo del reato » perchè la contrapposizione fra soggettivo ed oggettivo è ormai un concetto storico e non corrisponde più all'attuale stato di evoluzione del diritto penale, il quale considera il fatto come complesso di elementi soggettivi ed oggettivi sulla base di tre precise valutazioni: della tipicità, dell'antigiuridicità e della colpevolezza. Per tale ragione sono d'accordo di tornare alla dizione « Responsabilità penale » che quanto meno, nella tradizione è nella dogmatica, ancora oggi conserva un suo particolare significato.

Desidero poi soffermarmi sul terzo comma dell'articolo 42 il quale così dispone: « La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza prevedibile della sua azione o omissione ». Avendo accettato ieri in via provvisoria la teoria che non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali o comunque imprevedibili della sua azione o omissione, abbiamo inferto un colpo mortale, sul piano della causalità, al principio della responsabilità oggettiva, sicchè il comma citato mi pare un inutile pleonasma.

PRESIDENTE. Dall'ultima osservazione del senatore Bettiol si deduce che anche l'articolo 42 del codice penale deve essere accantonato perchè strettamente connesso con l'articolo 41.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo si dichiara d'accordo sull'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli e favorevole all'accantonamento dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'intero articolo 22 del testo proposto dalla Sottocommissione è invece accantonato.

MARTINAZZOLI. Faccio riserva, in quella sede, di presentare un articolo aggiuntivo 22-bis per sostituire il primo comma dell'articolo 43 del codice penale.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 23 nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 23.

L'articolo 51 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Questa disposizione tuttavia non si applica quando l'esecuzione dell'ordine costituisce manifestamente reato ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. La Sottocommissione ha apportato all'ultimo comma di questo articolo una modifica puramente formale rispetto al testo dei disegni di legge n. 227 e 372. Ritengo, pertanto, che non siano necessarie particolari spiegazioni.

BETTIOLO. Per quanto riguarda la modifica apportata all'ultimo comma del vi-

gente articolo 51 del codice penale, richiamo l'attenzione sul fatto che identica disposizione è già contenuta nel codice penale militare. Tanto più, dunque, è raccomandabile che essa sia inserita nel codice penale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

L'articolo 56 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Delitto tentato*). — Chi compie atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei alla consumazione di un delitto e diretti in modo non equivoco alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione ha discusso a lungo in ordine alla nuova dizione, proposta a suo tempo dal ministro Gomella, del primo comma dell'articolo 56 del codice penale (*Delitto tentato*), giungendo infine, a maggioranza, alla conclusione che è forse opportuno ricalcare la formula attualmente vigente. Il testo sottoposto al nostro esame è pertanto il seguente: « Chi compie atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei (qui, appunto, l'idoneità si specifica nella concretezza) alla consumazione di un delitto e diretti in modo non equivoco alla consumazione stessa, risponde di de-

litto tentato se l'azione non si compie o lo evento non si verifica ».

BETTIOLO. Il problema del delitto tentato è assai tormentato nel campo della legislazione e della dottrina in genere. Personalmente non sono favorevole alla nuova dizione del primo comma dell'articolo 56. Ne spiego brevemente le ragioni. L'atto penalmente rilevante deve avere due caratteristiche: quella della legalità (rispondere cioè al momento tipico della norma) e quella della idoneità, cioè l'attitudine concreta a realizzare un determinato fatto lesivo di un interesse concreto. Tuttavia, limitarsi a specificare « atto concretamente idoneo » significa pur sempre fermarsi su un *genus*, non su una *species* di atto, giacchè l'atto idoneo si distingue in preparatorio ed esecutivo. Del resto, tutta la dottrina dell'Ottocento ha cercato di distinguere l'atto di preparazione dall'atto di esecuzione.

A mio avviso, dunque, dovremmo sottolineare che l'atto anche « concretamente idoneo » deve essere un atto di esecuzione. Faccio un esempio: se una persona confeziona una bomba per commettere un attentato o una strage, la sua azione rappresenta un atto concretamente idoneo alla consumazione del delitto: se però l'ordigno rimane nella sua sfera di disponibilità, l'atto è di mera preparazione, non di esecuzione. Non va dimenticato che tutti i codici penali a carattere liberistico, cioè improntati ad un concetto di garanzia della libertà individuale, cercano di sottolineare il momento esecutivo dell'atto.

Per tali ragioni propongo che il primo comma dell'articolo 56 del codice penale sia così modificato: « Chi compie atti di esecuzione idonei alla consumazione di un delitto, risponde di tentato delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica ».

Si torna così a quella che era la grande contrapposizione carrariana tra atti esecutivi e preparatori, sul presupposto però che entrambi devono essere atti idonei. Sono perciò dell'avviso di mantenere il vocabolo: « idonei »: al di là della idoneità non c'è atto veramente rilevante; solo che l'atto ido-

2^a COMMISSIONE9° RESOCONTO STEN. (19^o ottobre 1972)

neo può essere di preparazione e, come tale, oggi potrebbe essere colpito. Domani, specificando che l'atto idoneo deve essere anche un atto esecutivo, noi diamo una maggior garanzia per quanto riguarda la posizione dell'imputato.

GALANTE GARRONE. L'emendamento proposto dal senatore Bettiol era già stato avanzato in forma di proposta di legge — « Modifiche al codice penale » — nella terza legislatura, con il seguente testo: articolo 50: « Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica »: e ne era stato illustrato il motivo nella premessa della proposta di legge.

PRESIDENTE. Si tratta di una formulazione famosa, raccomandata dal Congresso di diritto penale di Bellagio su iniziativa del professor Vassalli. Tuttavia occorrerebbe dire — la dizione sarebbe tecnicamente più esatta: — « se l'azione non si completa » invece che: « se l'azione non si compie ».

BETTIOL. In ultima analisi la dizione è la stessa. Sono d'accordo allora nel dire: « Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato, se l'azione non si completa o l'evento non si verifica ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. La distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi è stata già proposta in sede di Sottocommissione e non è stata accolta in considerazione delle gravi difficoltà cui essa diede luogo durante la vigenza del codice Zanardelli. Sono dell'avviso d'altronde che la dizione presentata dalla Sottocommissione corrisponda di più a quella che è l'infinita gamma delle posizioni degli autori di atti punibili come tentativo.

Infatti, se noi volessimo riferirci semplicemente agli atti esecutivi di consumazione, tanti atti preparatori — che pure sono

diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto, sono concretamente idonei e investono la sfera del sospetto passivo — rimarrebbero fuori dalla previsione penale. Il che mi pare, obiettivamente, non possa essere oggi nelle intenzioni del legislatore. Insisto, quindi, affinché la Commissione rimanga aderente al testo della Sottocommissione.

PRESIDENTE. Va tuttavia tenuto presente, al di là delle difficoltà tecniche di interpretazione, il valore politico che ha accompagnato storicamente la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, un valore e un significato di maggior tutela contro ogni possibile arbitrio.

MARTINAZZOLI. Non vorrei che sorgesse l'equivoco che la proposta di un riferimento e collegamento agli atti di esecuzione fosse finalizzata a un atteggiamento classista. Ciò non è assolutamente vero. A mio avviso, occorre far riferimento a quella che è la struttura del delitto tentato, che è una fattispecie complessa nella quale si addiziona un elemento di parte generale e la descrizione tipica. Il riferimento agli atti di esecuzione, quindi, non è un creare complessità ai problemi giudiziari ma, anzi, è portare il discorso interpretativo sull'unico terreno non friabile.

Bisogna dare atto alla Sottocommissione di aver operato un notevole lavoro sul testo primitivo, francamente inaccettabile; ed è proprio seguendo quella linea che occorrerebbe arrivare, facendo propria la considerazione segnalata dal presidente Coppola, alla formula ripresentataci dal collega Bettiol, tenendo conto anche dell'articolo di Nuvolone (citato nelle « Note esplicative » a cura della Segreteria della Commissione), il quale, in riferimento alla concretezza degli atti, sostiene, a ragione, che si aprirà necessariamente una disputa in dottrina assai più notevole di quella attuale intorno alla descrizione del tipo del delitto, concludendo: « Non siamo difficili profeti prevedendo che in molti casi la punibilità per tentativo scomparirà dalla pratica ».

2^a COMMISSIONE9° RESOCONTO STEN. (19^o ottobre 1972)

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzitutto ricordo che la formulazione presentata dalla Sottocommissione aveva lo scopo soltanto di rendere più leggibile l'articolo dell'attuale codice penale; anzi, soprattutto, di togliere quel brutto vocabolo «inequivocamente». L'emendamento del senatore Bettiol, in linea di massima non trova obiezioni da parte del Governo; desidero solo rilevare che con esso si allarga un po' l'area della punibilità...

BETTIOL. No, si restringe l'area della punibilità!

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi scusi, senatore Bettiol: noi diciamo, nel testo presentato dalla Sottocommissione, che per poter rispondere di delitto tentato occorre compiere atti «che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei alla consumazione di un delitto e diretti in modo non equivoco alla consumazione stessa»; lei invece, nel suo emendamento, propone: «atti idonei di esecuzione del medesimo». Ebbene, il testo della Sottocommissione a mio avviso è più completo. In esso, infatti, si stabilisce che gli atti debbono essere in maniera non equivoca diretti alla consumazione: quindi aggiungiamo qualcosa per poter rispondere di delitto tentato. Lei, invece, lo restringe ai soli atti idonei.

PRESIDENTE. Gli atti preparatori resterebbero esclusi.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono esclusi anche secondo quanto disposto nel testo della Sottocommissione.

Mi dichiaro comunque favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bettiol.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bettiol — al quale si è dichiarato contrario il relato-

re e favorevole il rappresentante del Governo — tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 56 del codice penale con il seguente:

« Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato se l'azione non si completa o l'evento non si verifica ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 25.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

FILETTI. Il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri, dovrà intendersi assorbito con l'approvazione di questo articolo 25 che appare più ampio del disegno di legge citato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 25.

(È approvato).

2^a COMMISSIONE9° RESOCONTO STEN. (19¹ ottobre 1972)

La Commissione proporrà all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 9, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri.

Il senatore Petrella ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, tendente a inserire nel codice un articolo 58-ter:

Art. 25-bis.

« Art. 58-ter. - (*Fatti irrilevanti penalmente*). — La punibilità è esclusa quando il danno cagionato dalla condotta o il pericolo da essa derivante siano irrilevanti e la condotta stessa non possa essere considerata manifestazione di capacità a delinquere ».

P E T R E L L A. Ritengo opportuno proporre ora quest'articolo aggiuntivo in quanto con l'articolo 25, testè approvato, abbiamo terminato l'esame del reato come figura non circostanziata, mentre stiamo per passare all'esame delle circostanze accessorie del reato.

Con l'emendamento presentato vorrei prospettare alla Commissione l'opportunità di considerare quanto è già previsto da numerose legislazioni estere, che tendono a restringere la figura del reato ai soli fatti che abbiano rilevanza sociale — soggettiva ed oggettiva — e, di converso, ad escludere la punibilità degli atti che, pure integrando fattispecie di parte speciale, per la lievissima entità del danno o del pericolo da essi derivante siano socialmente irrilevanti e non siano di per sé manifestazioni di capacità a delinquere del reo. Quasi tutte le legislazioni moderne comprendono un principio del genere, che evita che il giudice pronunci decisioni aberranti in sede di giudizio, che sono poi quelle più criticate dalla gente comune. Si pensi, per esempio, alla figlia di una analfabeta che firmi una cambiale per la madre — fatto non ignoto, questo, alle cronache giudiziarie —, al furto di un pezzo di pane, e ad altri atti irrilevanti della stessa natura, spesso dovuti ad ignoranza o, anche, a deprecabile ma non punibile leggerezza.

Il disegno di legge al nostro esame si muove sulla linea di una umanizzazione del co-

dice penale, sì da far riconquistare — questa è la radice politica più apprezzabile — consenso popolare alle statuizioni legislative di ordine penale, abrogando quanto di autoritario, di troppo duro era contenuto nel precedente assetto della legislazione.

È vero che alcune legislazioni occidentali non conoscono il principio a cui faccio riferimento, ma solo perchè in esse è sconosciuto il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e gli atti di minima entità non vengono sottoposti a giudizio dell'organo a cui spetta di iniziare l'azione penale. Il pubblico ministero, cioè, investe il giudice solo degli atti degni di giudizio e di repressione penale. Poichè è evidente che a quest'ultima soluzione non possiamo tecnicamente giungere, perchè in contrasto con la Costituzione, si impone, a mio avviso, l'opportunità di inserire in questa parte del codice una norma che delimiti la figura stessa del reato, circoscrivendola ai soli fatti socialmente rilevanti. Si ottiene così di eliminare, forse, una delle cause di dissenso che si manifestano nei confronti dell'assetto generale della nostra legislazione penale.

Quanto ho proposto non intende assolutamente sostituirsi a quanto la Sottocommissione ha deliberato di inserire a modifica dell'articolo 62-bis del codice penale, in quanto giustamente la Sottocommissione ha affermato la distinzione tra la minima entità dell'elemento oggettivo e la minima entità sotto il profilo della capacità a delinquere rivelata dalla stessa azione.

P R E S I D E N T E. L'intitolazione dell'articolo aggiuntivo non mi pare esatta. Mi riferisco in particolare alla parola «Fatti».

P E T R E L L A. Non ho difficoltà a modificarla, ricercando con l'aiuto della Commissione una dizione più esatta.

B E T T I O L. In linea di principio, nel quadro di un diritto penale che chiamerei aperto — nel senso che nega i presupposti totalitari di talune legislazioni in vigore ancora oggi — esprimerei apprezzamento per l'emendamento proposto dal senatore

Petrella. Vorrei però chiedermi se non sia il caso di considerarlo non già in funzione di quella che può essere la negazione del tipo di reato, ma in funzione di quello che può essere il momento della antigiuridicità del fatto stesso. Quando si parla di carenza di danno o di carenza di pericolo, evidentemente si fa riferimento alla mancanza di una carica lesiva dell'azione per quanto concerne il bene o l'interesse penalmente tutelato. Sotto questo profilo già in dottrina la tesi dell'azione socialmente adeguata comincia a trovare consensi tra qualche autore. Quando cioè un determinato atto, pur apparendo riconducibile sotto un tipo di reato, non è tale da ledere gli interessi tutelati dalla norma legislativa, l'azione diventa socialmente adeguata e, come tale, anche il reato viene meno.

Le azioni socialmente adeguate sono azioni le quali, data la carenza di carica lesiva, non hanno interesse per il diritto penale. Ricordo due esempi tipici: la trasfusione di sangue, che un tempo era considerata dal punto di vista tipico una vera e propria lesione giustificata dal consenso dell'avente diritto, e il taglio dei capelli da parte del barbiere, atto di violenza giustificato anch'esso dal consenso del cliente. Si tratta, in sostanza, di azioni le quali, pur essendo corrispondenti ad un determinato tipo di reato, non presentano alcuna carica lesiva.

Se questo è lo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Petrella — che con tanta passione ed intelligenza segue i lavori della nostra Commissione —, io sono pienamente concorde nel ritenere che in concreto il reato non esiste, tuttavia mi sembra che i tempi non siano ancora maturi per l'accezione legislativa di un principio di tal tipo. Occorre infatti che da parte della magistratura e della dottrina si determini una maggiore apertura in merito a simili soluzioni ed impostazioni, mentre oggi il magistrato tutt'al più sorride quando sente parlare di « falso propulsivo », « falso socialmente adeguato », « falso innocuo » o « falso consentito ». Eppure il diritto è il regno della bugia e la stessa *fictio* del diritto romano altro non era se non una vera e propria bugia le-

galizzata. Può sembrare un'affermazione paradossale, ma ogni paradosso presenta una anima di verità.

In linea di principio, dunque, accetto ed apprezzo l'impostazione dell'emendamento proposto dal senatore Petrella, anche perchè risponde ad una mia personale visione delle cose e dei problemi, ma ritengo che occorra ancora attendere prima di giungere ad una tale tutt'altro che piccola graffiatura del codice penale vigente, inserendovi una vera e propria norma rivoluzionaria. A me piacciono le norme rivoluzionarie perchè non sono affatto un conservatore con gli occhiali affumicati e dall'altra parte il diritto scaturisce dalla società in cammino, i cui valori non sono certo immobili o cristallizzati ma sentono il flusso della storia e l'irrompere delle nuove tendenze ed esigenze (la dogmatica non è una gabbia chiusa di concetti, ma piuttosto un fiume che si muove): tuttavia mi pare che i tempi non siano ancora maturi.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Sono personalmente contrario all'emendamento perchè la sua discussione ci porterebbe assai lontano ed investirebbe tutta la filosofia di questa riforma. In ogni modo — se la Commissione è orientata in senso favorevole — propongo l'accantonamento dell'emendamento in attesa di discutere gli articoli 62 e 62-bis del codice penale, nei quali si riproporrebbe la stessa questione, sia pure sotto un profilo soggettivo.

P E T R E L L A . Sono favorevole anch'io all'accantonamento, giacchè il problema della gravità delle conseguenze lesive dal punto di vista soggettivo è stato trattato dalla Sottocommissione allorchè ha proposto il nuovo testo del capoverso aggiuntivo dell'articolo 62-bis del codice penale (articolo 29 del disegno di legge). Tra quest'ultima formulazione e quella che suggerisce l'esclusione del reato corre uno spazio non solo di tempo ma direi anche di riflessione, che forse potrà indurre la Commissione — previe le necessarie modificazioni al testo da me proposto — ad una eventuale introduzione di tale principio. Desidero tuttavia sottoli-

2^a COMMISSIONE9° RESOCONTO STEN. (19^o ottobre 1972)

neare l'importanza della questione, perchè molto spesso il giudice si trova a disagio con la propria coscienza dovendo condannare l'imputato per un reato formale o assolverlo in violazione della legge. A meno di non travolgere i normali criteri interpretativi, il codice attuale non consente infatti al giudice di considerare giuridicamente irrilevanti fatti che siano tali da un punto di vista obiettivo.

P R E S I D E N T E . Ritengo che lo emendamento proposto non sia pertinente alla materia delle circostanze attenuanti ma al capo del codice penale che è ora in discussione, giacchè si vuole introdurre una causa di esclusione della punibilità o più precisamente, secondo la chiara indicazione del proponente, di esclusione del reato, mentre gli articoli 62 e 62-bis del codice trattano delle attenuanti e quindi si riferiscono all'applicazione della pena per un reato che esiste già come tale. Poichè, quindi, siamo chiamati ad operare una scelta su una questione i cui termini sono estremamente chiari e poichè in linea generale non siamo molto favorevoli ad un continuo accantonamento dei punti più spinosi, se il senatore Petrella lo consente sarei dell'avviso di procedere nella discussione e giungere alla votazione dell'emendamento da lui proposto.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il senatore Petrella ha motivato il suo emendamento — giustamente a mio avviso — con l'intenzione di rendere più umano il codice penale: all'impostazione da lui data al problema hanno fatto eco le dichiarazioni del senatore Bettiol.

Debbo dire che anche il Governo è particolarmente sensibile a tutto ciò che rappresenti un rivoluzionamento in senso più umano del codice penale, aggiungendo però che questa volta ci troviamo di fronte ad una rilevante innovazione la quale suscita in me le stesse preoccupazioni enunciate dal senatore Bettiol. Qui non si parla — come nell'articolo 29 — dell'attenuazione della pena per fatti soggettivi ed oggettivi, ma addi-

rittura della esclusione del reato e quindi della punibilità, visto che in presenza di particolari requisiti non sussisterebbe più il reato.

Siamo veramente in grado di poter introdurre oggi una norma siffatta? Quale interpretazione verrà data alla stessa? Come evitare il pericolo che, in taluni casi analoghi o addirittura identici, la norma non venga applicata? In effetti si tratta di una decisione non indifferente per una proposta... non indifferente. Tutti noi abbiamo gridato allo scandalo nel momento in cui il sindaco è stato condannato per aver usato il telefono del comune per una comunicazione privata: e in questo caso specifico, evidentemente, il reato non sarebbe sussistito. Dobbiamo però stare attenti all'altro aspetto del problema. Noi abbiamo già fatto un notevole passo avanti, senatore Petrella, con l'articolo 62-bis introducendo una mezza rivoluzione.

Conseguentemente non mi posso esprimere pregiudizialmente in modo radicalmente contrario all'emendamento: se si dovesse porre in votazione oggi, il Governo sarebbe contrario non tanto nel merito, ma per la particolare situazione oggettiva in cui ci troviamo. A mio avviso, sarebbe più opportuno accantonare tale proposta e, in una formulazione più accettabile, discuterla in altra sede ed in circostanze diverse dalle attuali.

P E T R E L L A . Quali sarebbero queste circostanze diverse?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La riforma del codice; adesso facciamo delle « graffiature »!

P E T R E L L A . Insisto allora perchè il mio articolo aggiuntivo venga votato nell'ambito delle « graffiature ».

P R E S I D E N T E . Poichè il proponente insiste, pongo in votazione l'emendamento del senatore Petrella tendente ad aggiungere un articolo 25-bis per inserire nel codice un articolo 65-ter, il cui contenuto è

stato già letto. Relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Art. 26.

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 59. - (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui.

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause dell'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

« Art. 60. - (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

FOLLIERI, *relatore alla commissione*. L'articolo 26 si può considerare quasi rivoluzionario, nel senso che mentre oggi per le circostanze aggravanti non si fa riferimento alla conoscenza che ne abbia l'agente, nel presente articolo si stabilisce invece che tali circostanze sono valutate a carico dell'agente soltanto se sono da lui conosciute. Si è stabilito inoltre che le circostanze attenuanti o le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti; e, inoltre, se l'agente ri-

tiene per errore che esistono circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui.

Tutto ciò, nella sostanza, ripete la dizione del testo Gonella, tesa a rendere il sistema più agevole e, in certo qual modo, più favorevole all'imputato nel senso che egli risponde delle circostanze aggravanti soltanto nel caso che le abbia conosciute. Quanto al problema pratico della prova che l'imputato deve dare in ordine alla mancanza di conoscenza di tali circostanze aggravanti, esso è strettamente connesso all'acquisizione della prova nel campo penale e, quindi, sarà valutato in quella sede.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26 (con la riserva di rivederlo, per migliorare la forma delle disposizioni, in sede di coordinamento).

(È approvato).

Art. 27.

L'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Circostanze aggravanti*). — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 3) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un ordine di carcerazione spedito per una prece-

dente condanna; ovvero l'aver commesso un delitto doloso per sottrarsi all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato;

6) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

7) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

8) l'aver commesso il fatto con l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

9) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita delle qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

10) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità.

Il giudice non tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Faccio notare ai colleghi che, sia nel disegno di legge n. 227, sia nel testo della Sottocommissione, è scomparsa la cosiddetta « aggravante teleologica », — ovvero il numero 2 dell'articolo 61. Debbo aggiungere che tale aggravante è stata però reintrodotta dalla Sottocommissione all'articolo 576 del codice, quando si tratta dei più gravi delitti (soprattutto di reati di violenza, rapina, estorsione, eccetera) che abbiano come conseguenza la soppressione di una persona: ovvero un omicidio.

F I L E T T I . Propongo di reintrodurre il numero 2 dell'articolo 61: « l'aver com-

messo il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti, tendente a reintrodurre il numero 2 dell'articolo 61. Il Governo ed il relatore sono contrari.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato)

Art. 28.

L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare lo evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del

caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'avere, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Il testo proposto dalla Sottocommissione introduce una lieve modifica al punto 4, consistente nella soppressione delle parole « alla persona offesa dal reato ».

FILETTI. L'articolo 1 del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich, dovrà intendersi assorbito nel caso di approvazione di questo articolo 28. La dizione del citato articolo del disegno di legge n. 181 è infatti identica a quella del numero 4) dell'articolo 28.

PETRELLA. Faccio riserva di presentare, subordinatamente alle modifiche che potranno essere introdotte all'articolo 22, già accantonato, un emendamento 28-bis, che proporrà un comma aggiuntivo all'articolo 62 del codice penale.

L'emendamento si collega all'impostazione del rapporto di causalità, quindi alla discussione che si è svolta ieri.

PRESENTE. Rimane stabilito pertanto che, subordinatamente all'andamento della discussione sull'articolo 22, che abbiamo accantonato, il senatore Petrella presenterà eventualmente un emendamento 28-bis, tendente ad aggiungere un comma all'articolo 62 del codice penale.

MARTINAZZOLI. Desidero presentare due emendamenti a questo articolo.

Il primo, che è di carattere puramente formale e risponde ad una maggior correttez-

za di dizione, tende a sostituire, al punto 6), le parole « primo grado » alle altre « prima istanza ».

Il secondo, che si riferisce al punto 7), è invece di carattere sostanziale. Ritengo molto interessante la distinzione, relativa ai punti 6) e 7), tra chi si adopera per elidere od attenuare le conseguenze dannose del reato e chi risarcisce il danno patrimoniale causato. Questi due distinti comportamenti sono invece riuniti nel codice vigente in una dizione sintetica che ha portato molto spesso il giudice a confondere il momento della lesione del bene giuridicamente protetto e quello del danno derivato, che sono in realtà due concetti che vanno tenuti distinti. Un esempio gioverà a chiarire le idee. Viene rubata una autovettura, poi abbandonata e ritrovata dalla polizia, che la restituisce al proprietario. Qual è, in questo caso, il danno che ne è effettivamente derivato al soggetto passivo del reato? Oltre a quello della eventuale mancanza di alcuni accessori, il danno consiste solo nel fatto che costui non ha potuto usufruire dell'auto durante il tempo della sua sottrazione. In questo caso il colpevole non ha la possibilità, secondo il diritto vigente, di accedere all'attenuante, in quanto, essendo stata la vettura restituita, non può più effettuare il risarcimento.

L'emendamento che presento tende pertanto ad inserire una norma che stabilisca che il danno da risarcire deve essere quello concretamente derivato al danneggiato.

PRESENTE. Il senatore Martinazzoli ha presentato pertanto a questo articolo 28 due emendamenti. Il primo tendente a sostituire, al punto 6), alle parole: « prima istanza » le altre. « primo grado »; il secondo tendente a sostituire il punto 7) con il seguente: « 7) l'avere, prima che siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno concreto derivato alla parte lesa mediante il risarcimento integrale, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

PETRELLA. L'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli è importantissimo per quanto attiene al danno concretamente cagionato dal reato, e bene ha fatto il proponente a ricordare la giurisprudenza, particolarmente dura, che si è venuta formando in tema di furto di autovettura, la quale commisura il danno derivato al valore dell'oggetto anche nel caso in cui il ladro si sia semplicemente servito dell'automobile. Debbo aggiungere, però, che la questione acquisterebbe una rilevanza più propriamente penalistica — e non soltanto ai fini del risarcimento per il quale valgono le norme del diritto civile — se l'emendamento stesso fosse riferito al n. 4) dell'articolo in esame ove si prevede l'attenuante del danno di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. In tal senso invito il senatore Martinazzoli a proporre la modifica come riferita al n. 4) dell'articolo 62 del codice penale.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che la Sottocommissione ha già operato una modifica al n. 4).

PETRELLA. Ma si tratta di una modifica puramente formale.

Voglio chiarire che, se il riferimento alla concretezza del danno specificatamente cagionato ha rilevanza ai fini del risarcimento dovuto in sede civile, dal punto di vista penale, l'entità del danno materiale, sofferto dalla parte lesa, ha una importanza sicuramente maggiore nei reati contro il patrimonio, costituendo motivo di aggravante o attenuante. Come debba essere intesa la tenuità del danno, però, è questione incerta nella giurisprudenza, la quale — ad esempio nel furto, il reato principe contro il patrimonio — è orientata nel senso di commisurare il danno materiale cagionato al valore dell'oggetto sottratto. In tal modo si corre il rischio di operare una astrazione dalla realtà, perchè spesso il valore dell'oggetto sottratto non è uguale al danno provocato e — direi di più — al danno che il reo voleva e sapeva di cagionare con il suo comportamento delittuoso.

L'esempio classico del furto di automobili, fatto sociale ricorrente, riflette il punto della situazione: il giovane che compie il furto non intende trarre dall'oggetto autovettura altro profitto che la sua utilizzazione per un certo tempo, al termine del quale l'abbandona al di fuori della sfera di disponibilità del proprietario. Qual è in tal caso il danno penalmente rilevante cagionato dal reato? Secondo una giurisprudenza prevalente è quello derivante dal fatto che l'oggetto sottratto è l'autovettura. Ne consegue che, anche quando si potrebbe, non si concede l'attenuante del valore lieve pur essendo irrilevante talvolta il danno provocato dal reato, perchè la visione dell'oggetto offusca quella che correttamente dovrebbe essere la visione del danno cagionato.

Valore dell'oggetto e danno provocato dal reato sono, dunque, due entità logicamente dissimili e proprio a tale dissimilitudine si rifà l'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli il quale — per avere una maggiore incidenza e servire a qualcosa nella pratica — deve essere a mio giudizio riferito al punto 4) dell'articolo in esame.

MARTINAZZOLI. Accetto il suggerimento del senatore Petrella, che mi sembra giusto. Per risolvere la questione ritengo che potrebbe essere aggiunto l'avverbio « concretamente » anche al punto 4).

PETRONE. Sono d'accordo sul principio — e sulle motivazioni addotte — che al momento di valutare se applicare l'attenuante non si tenga conto del danno ipotetico, ma delle conseguenze pratiche del reato. Nutro soltanto una perplessità: che l'emendamento proposto possa far giungere addirittura ad un risultato contrario a quello voluto se il concetto della concretezza non dovesse valere anche nella valutazione delle aggravanti nei delitti che arrecano un danno patrimoniale. Per rimanere nell'esempio del furto di automobile, si dovrebbe, a mio giudizio, tener conto della circostanza che questa sia di proprietà di un operaio che l'abbia acquistata a prezzo di gravi sacrifici, avuto riguardo alle sue condizioni economiche. La valutazione del danno, dunque, deve

2^a COMMISSIONE9° RESOCONTO STEN. (19^o ottobre 1972)

essere rapportata alla effettiva incidenza nella sfera patrimoniale del soggetto, sia come circostanza attenuante che, eventualmente, aggravante.

M A R I A N I . A mio giudizio, prima di accettare un concetto di questo genere dobbiamo ben ponderarlo ad evitare che lo emendamento proposto dal senatore Martinazzoli porti a conseguenze non volute, giacchè anche nel furto di automobili — per continuare nell'esempio citato — il momento della consumazione del reato è indubbiamente quello dell'impossessamento dell'oggetto da parte del ladro e dello spossessamento altrui. Pensiamo all'ipotesi che la vettura rubata sia abbandonata sulla strada dal ladro e restituita al legittimo proprietario da altri: ebbene, in questo caso la valutazione della concreta tenuità del danno sarebbe, in sostanza, rimessa all'onestà altrui, nel senso che è nella disponibilità di terzi restituire l'oggetto in condizioni più o meno buone e completo di tutte le sue parti. L'applicazione dell'attenuante, dunque, sarebbe affidata al caso, dipendendo dall'onestà e dal comportamento di altre persone.

Sarebbe perciò opportuno rendere più esplicito il numero 4) dell'articolo 62 invece di introdurre questo concetto che non dipende, a mio avviso, dal danno oggettivo, il quale deve essere attribuito in qualche modo al reo. Se egli deve infatti beneficiare di una attenuante, è chiaro che essa deve avere un qualche rapporto con lui. Se invece la dimensione o la nullità del danno è affidata al caso, non mi sembra che debba francamente beneficiarne il reo, che è disposto ad abbandonare la macchina.

M A R T I N A Z Z O L I . È casuale che in un incidente stradale io rompa la tibia a un pedone; però mi si dice che usufruisco della condizionale se risarcisco la frattura: in questo caso, il danno non è evidentemente rappresentato dal valore dell'oggetto del reato.

L I C I N I . La formulazione dell'emendamento Martinazzoli sembra non debba essere necessariamente collegata all'attenuante

di cui all'articolo 4. In primo luogo per ragioni di logica, come ha accennato il collega Mariani. Se introducessimo anche qui il danno cagionato concretamente, finiremmo per far beneficiare il reo di fatti che non dipendono dalla sua volontà.

In secondo luogo per ragioni di sistematicità; abbiamo infatti già approvato l'articolo 27: il vocabolo « concretamente », allora, bisognerebbe includerlo anche nelle circostanze aggravanti, altrimenti creeremmo una disparità di situazioni.

Detto questo, sono del parere che l'emendamento Martinazzoli abbia una sua autonomia e ciò perchè, nel momento in cui parliamo di risarcimento del danno, se non introduciamo quanto proposto dal collega, mettiamo realmente il reo che volesse risarcire in danno nell'impossibilità di farlo. Conseguentemente, c'è una volontà che si manifesta concretamente; ma tale volontà può essere tradotta in una attenuante soltanto se si concepisce il danno da risarcire come quello realmente causato dal reato.

P E T R O N E . Al fine di salvare il concetto importante di valutare, sia per l'aggravante che per l'attenuante, il danno effettivamente causato, senza aggiungere la parola « concretamente », potremmo inserire una frase del seguente tenore: « Ai fini della legge penale per danno patrimoniale deve intendersi quello concretamente causato dalla commissione del reato ».

M A R I A N I . Il concetto può essere iscritto eventualmente nell'articolo 185, che si occupa dell'argomento. In esso, infatti, si legge: « Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale... »: qui potremmo inserire il concetto suggerito dal senatore Petrone.

P E T R O N E . La collocazione non mi interessa: quello che conta è stabilire il concetto.

M A R T I N A Z Z O L I . Il mio emendamento ha una portata più limitata; prose-

guendo su questo piano, invece, nascono numerosi problemi che al momento non sono in grado di valutare.

P R E S I D E N T E . Ritengo che i termini della discussione siano chiari. Prego quindi il relatore di esprimere il suo parere sull'emendamento presentato dal senatore Martinazzoli.

F O L L I E R I , relatore alla Commissione. A mio avviso bisogna partire da un dato ancora accettabile, pur fra tante contestazioni inutili, rappresentato dall'essenza dell'ordinamento giuridico. Ebbene, quando la legge stabilisce che l'offeso che sia costituito parte civile può, innanzi al magistrato civile, richiedere il risarcimento di danno o la restituzione, inserisce nel procedimento penale un'azione di carattere squisitamente civile. E per il risarcimento del danno e la restituzione, ci si riferisce principalmente al codice civile. L'articolo 185 del codice penale, infatti, recita: « Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ».

Circa la quantificazione del danno, in ordine al risarcimento, ci sono state, indubbiamente — e gli onorevoli proponenti ne hanno portato una eco in Commissione — delle interpretazioni, direi eccessive, da parte dei colleghi. Noi potremmo far ricorso a qualche parola pleonastica soprattutto al fine di far intendere che nella valutazione del danno bisogna far riferimento ai limiti esistenti in sede penale. Ciò perchè, se ad esempio mi rubano la macchina e colui che ha commesso il furto è un minore non imputabile, il padre risponde della sottrazione dell'auto; ma se l'ho ritrovata, non posso dinanzi al giudice civile chiedere che me ne diano un'altra: potrò essere risarcito del danno per la benzina consumata o per l'eventuale asportazione di un pneumatico. Ma non potrò richiedere l'auto nuova.

Propongo, perciò di aggiungere al punto 7), dopo le parole: « riparato il danno », le

altre: « effettivamente cagionato ». Con ciò, pur dicendo qualcosa che, a mio avviso, è del tutto pleonastico, verremmo a diradare le interpretazioni che sono così difficili ed ostiche da parte della Commissione allorché si tratta di applicare questa attenuante.

Riterrei opportuno modificare il punto 7) nel senso che ho precisato, in considerazione dei numerosi ostacoli, frapposti generalmente dai magistrati, quando si tratti di applicare le attenuanti: criteri rigorosissimi per le attenuanti, labilissimi per le aggravanti. Ma questo non dipende da noi, ma dagli uomini che sono chiamati a giudicare.

P R E S I D E N T E . Il relatore senatore Follieri aderisce quindi allo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli, ma propone una diversa formulazione, tendente ad aggiungere dopo le parole: « riparato il danno », le altre: « effettivamente cagionato ».

M A R T I N A Z Z O L I . Aderisco alla proposta del relatore senatore Follieri.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ritengo anzitutto che la discussione debba restringersi al punto 7), perchè, per quanto si riferisce, invece, al punto 4), vi è correlazione con l'articolo testè approvato.

In merito alla concretezza del danno, mi pare di avere compreso che nella discussione si è fatto riferimento a due ordini di circostanze: la prima relativa alla quantificazione del danno prodotto per precisare la quale il senatore Martinazzoli si è richiamato all'esempio del furto di un'auto successivamente ritrovata, nel qual caso il danno consiste non nel valore dell'autovettura, ma nella sua indisponibilità per un certo periodo di tempo; la seconda, alla quale ha accennato il senatore Petrone, relativa alle diverse condizioni economiche del danneggiato. È infatti evidente che il furto dell'auto può essere considerato diversamente a seconda della persona che lo subisce, per esempio un operaio o un miliardario.

Anche a quest'ultimo fine è, a mio avviso, molto più opportuna la formulazione propo-

2^a COMMISSIONE9° RESOCONTO STEN. (19¹ ottobre 1972)

sta dal senatore Follieri. Non vi è dubbio che la collocazione più pertinente dovrebbe essere all'articolo 185, ma ritengo opportuno farne cenno anche in questo articolo 62 del codice penale. Il Governo si dichiara pertanto favorevole all'emendamento proposto dal senatore Follieri.

Vorrei però chiedere, soprattutto a me stesso, perchè limitiamo questa facoltà soltanto al giudizio di appello.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Nel codice vigente la facoltà è limitata al giudizio di primo grado; ora essa viene spostata alle formalità di apertura del dibattimento di appello. Questo termine viene pertanto inteso come massimo.

MAROTTA. Si è inteso spostare il termine massimo al secondo grado, ma al punto 7) si afferma « prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura ». In sostanza, quindi, durante la fase immediatamente successiva, prima che si pronunci la sentenza, non si ha diritto all'attenuante, risarcendo il danno.

PETRELLA. Il momento più logico non è quello della chiusura per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento, ma quello immediatamente precedente alla chiusura del dibattimento, che rappresenta il termine preciso di compiuto esame del fatto. Infatti, durante la fase dibattimentale possono sempre essere presentate nuove prove che incidono sull'entità del danno.

VIVIANI. Dovremmo allora spostare ulteriormente il termine, perchè sino a quando non vi è la sentenza definitiva non potremmo mai sapere con sicurezza quale sia il danno effettivo. E ricordiamoci che normalmente contro la sentenza di appello si ricorre poi in Cassazione.

DE CAROLIS. Attualmente il punto 6) del codice stabilisce che il danno deve essere risarcito prima del giudizio. La dizione « prima che siano compiute le formalità di apertura » viene dalla interpretazione giurisprudenziale.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia stata sufficientemente chiarita.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Martinazzoli al punto 6), tendente a sostituire alle parole: « prima istanza » le altre: « primo grado ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Follieri al punto 7) — sostitutivo di quello presentato dal senatore Martinazzoli, che viene ritirato — tendente ad aggiungere, dopo le parole: « riparato il danno », le altre: « effettivamente cagionato ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo proposto dalla Sottocommissione, quale risulta dopo le modificazioni testè approvate ai punti 6) e 7).

(È approvato).

Art. 29.

All'articolo 62-bis del codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Con questo articolo aggiuntivo si dispone la concessione dell'attenuante quando il fatto risulti di lieve entità oppure il colpevole riveli minima capacità a delinquere. Nel testo originario del disegno di legge era stato stabilito che le due circostanze dovessero concorrere; la Sottocommissione ha, invece, ritenuto che per poter applicare l'attenuante non sia necessaria la concorrenza dei due elementi: quello obiettivo — la lieve entità — e quello soggettivo — la minima capacità a delinquere — ma che uno solo sia sufficiente.

LICINI. Noi abbiamo votato contro il nuovo articolo 28-bis proposto dal se-

natore Petrella, perchè nonostante ne avessimo compreso la validità logica e umana, non siamo ancora maturi per un salto di qualità quale quello derivante dall'emendamento stesso. Ora vi è l'articolo 29, che aggiungerebbe all'articolo 62-*bis* del codice penale un nuovo capoverso.

Non è ora il caso di ripetere quanto fu già detto allora ma piuttosto di rimeditare sulle considerazioni svolte dal collega Petrella, che senza alterare il principio nuovo che si vuole introdurre con questo emendamento, conferivano senza dubbio maggiore elasticità all'attenuante prevista. Ora domando se non si potrebbe, in questo articolo, aggiungere un capoverso tendente a stabilire che qualora concorrano congiuntamente sia la lieve entità del fatto che la minima capacità a delinquere del soggetto sia ulteriormente diminuita la pena, in modo di venire incontro, il più possibile, alle giuste esigenze prospettate dal collega Petrella.

GALANTE GARRONE. Mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni testè esposte dal senatore Licini. Penso però che la formulazione da lui prospettata potrebbe forse portare ad una certa macchinosità di calcolo, e quindi riterrei più opportuno un emendamento tendente a concedere una attenuante da un terzo alla metà o da un terzo a due terzi della pena. Oltretutto, stabilendo che la pena può essere ridotta fino alla metà rischieremmo veramente di rendere inoperante il principio, perchè ciò potrebbe anche portare ad una diminuzione di un giorno.

BETTIOL. Può anche verificarsi il caso della minima capacità a delinquere pur quando il fatto non sia di lieve entità. Perchè un omicidio è un reato grave, almeno fino a prova contraria, ma può essere anche commesso da un individuo in preda ad un *raptus*, cosa tutt'altro che eccezionale. Per tale motivo considero preferibile il testo originario dell'articolo.

DE CAROLIS. Mi sembra che anche l'articolo 62-*bis* del codice penale con-

ceda un potere discrezionale al giudice, cosa che non si avrebbe con la formulazione adombrata dal senatore Galante Garrone.

GALANTE GARRONE. Con la dizione da me proposta la norma sarebbe incardinata in una previsione legislativa certa, che imporrebbe al giudice la riduzione, quanto meno, di un terzo della pena, rimanendo sempre salva la sua discrezionalità entro tale margine.

VIVIANI. A me pare che si debba ricercare una linea di equilibrio perchè qui si va dall'emendamento del senatore Petrella, il quale porterebbe addirittura ad escludere la punibilità, alla tendenza a restringere la portata dell'articolo 29 cui la Sottocommissione, sostituendo alla congiunzione una disgiunzione, ha invece voluto dare una maggiore ampiezza. Per tale ragione vorrei invitare il senatore Bettiol, che tanto ci aiuta nei nostri lavori, a rivedere la sua posizione accettando il testo della Sottocommissione.

PETRONI. Il vigente articolo 62-*bis* stabilisce che « Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62 ». Ora, se noi aggiungiamo la nuova attenuante al termine di questo articolo, la norma potrebbe essere interpretata nel senso che l'applicazione di tale attenuante — non essendo ciò specificatamente provato — non concorra con le altre circostanze diminutive della pena.

Per tale ragione riterrei più opportuno, onde evitare interpretazioni difformi, proporre al nuovo capoverso una disposizione con cui si stabilisca il concorso di tutte le circostanze attenuanti, comprese quelle comuni, previste dall'articolo 62 del codice penale.

PRESIDENTE. Intervenendo nella discussione a titolo di semplice commissario, debbo dire che ritenevo che con l'articolo 29, cosiddetto della superattenuante, la Sottocommissione, sostituendo alla congiunzione la disgiunzione, sicchè la pena può essere diminuita fino alla metà quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, avesse fatto il massimo possibile in tema di attenuazione della pena. Nè va dimenticato che tale capoverso dovrebbe far seguito alle altre circostanze attenuanti previste attualmente dall'articolo 62-bis del codice penale.

Oggi, invece, vengono in discussione altri emendamenti che tendono ad ampliare ulteriormente la portata della norma, emendamenti che, per la verità, traggono lo spunto dalla modifica proposta dal senatore Petrela già respinta dalla Commissione.

A questo punto, anche per coerenza con il lavoro della Sottocommissione, debbo — a titolo personale — raccomandare il testo da questa trasmessoci ed esprimere l'opinione che al di là di certi limiti non sia consentito spingerci.

PETRONI. Anche per la nuova attenuante che si introduce deve essere consentita la possibilità di concorrere con le altre attenuanti già previste nell'articolo 62-bis e con quelle di cui all'articolo 62. Poichè, però, introducendo il nuovo capoverso alla fine dell'articolo 62-bis, se ne potrebbe dedurre una diversa interpretazione, occorre evidentemente una più appropriata formulazione.

VIVIANI. È sufficiente formulare un nuovo capoverso il quale chiarisca che le attenuanti in questione concorrono fra loro e con ogni altra circostanza attenuante.

PRESIDENTE. È una questione che potrà essere considerata in sede di coordinamento.

GALANTE GARRONE. Rinuncio all'emendamento.

LICINI. Se ci si pone di fronte alla condizione che o si rinuncia oppure non si procede, è chiaro che ritiriamo l'emendamento. Comunque volevo far osservare che la mia proposta non era che una conseguenza dell'avvenuto mutamento della norma inizialmente proposta. Se il Governo è contrario, non insisto sull'emendamento.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Ritengo che dopo quanto è stato detto si possa mantenere la disgiunzione così come prevede il testo elaborato dalla Sottocommissione. È da prendere invece in considerazione la proposta del senatore Galante Garrone tendente a sostituire alle parole: « la pena può essere diminuita fino alla metà » con le altre: « la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

Per venire poi incontro a quanto osservava il senatore Petrone, aggiungerei questa ulteriore precisazione: « salvo il concorso di ogni altra attenuante ».

Il testo dell'articolo 29, quindi, risulterebbe così formulato: « ... Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena è diminuita da un terzo alla metà, salvo il concorso di ogni altra attenuante ».

PETRONI. Sopprimerei dal vigente articolo 62-bis le parole: « la quale può anche concorrere con uno o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62 » e aggiungerei al nuovo comma formulato dalla Sottocommissione le seguenti parole: « Le circostanze attenuanti previste dal presente articolo possono concorrere con le altre circostanze attenuanti indicate nel precedente articolo ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Opportunamente il senatore Licini mi chiede un parere in ordine alla sua proposta.

Ebbene, dall'articolo 62 così come lo abbiamo formulato consegue che un anno di reclusione può essere ridotto a sei mesi e ulteriormente a quattro mesi purchè ci sia il concorso di attenuanti generiche. Infatti,

quando si parla di concorso delle attenuanti si dice che il giudice non può irrogare una pena che sia al di sotto di un terzo del massimo stabilito dal codice, per cui in questo caso con le attenuanti generiche un anno di reclusione si ridurrebbe a quattro mesi di reclusione. Mi sembra, quindi, che il risultato che voleva raggiungere il senatore Licini con la sua proposta viene in sostanza raggiunto quando il giudice può applicare sia le attenuanti generiche sia qualunque altra delle comuni attenuanti che abbiamo previsto nell'articolo 62. Per questi motivi esprimo parere contrario.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorro con quanto ha già espresso il relatore. Devo solo fare osservare che qui ritorniamo alla formulazione già proposta quando abbiamo parlato della possibilità di aumentare la multa fino ad un quinto. In questo caso diamo non la facoltà ma l'obbligo al giudice di procedere in un determinato senso. Però questo è un obbligo relativo, perchè è sempre agganciato alla valutazione personale del giudice in ordine all'entità del reato o alla minima capacità a delinquere. Ora, ciò mi sembra in certo senso contraddittorio per cui suggerirei di tornare alla formula prevista dalla Sottocommissione: « può ».

Concordo con le osservazioni del senatore Petrone, mentre sono contrario all'emendamento Licini. Infatti, a parte l'estrema macchinosità di una formulazione di questo genere, come giustamente ha osservato il senatore Galante Garrone, mi sembra che le preoccupazioni avanzate dal senatore Licini come ha rilevato il relatore, si possano ritenere sufficientemente soddisfatte.

PRESENTE. Prego il senatore Petrone di dare lettura dell'emendamento da lui proposto.

PETRONE. Propongo di sostituire l'intero articolo 62-bis del codice penale con il seguente:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può pren-

dere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza.

Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà.

Le circostanze attenuanti previste dal presente articolo possono concorrere fra loro e con ogni altra circostanza attenuante ».

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 29, nella nuova formulazione suggerita dal senatore Petrone, che sostituisce l'intero articolo 62-bis del codice con il seguente:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza.

Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà.

Le circostanze attenuanti previste dal presente articolo possono concorrere fra loro e con ogni altra circostanza attenuante ».

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni l'articolo 30 viene accantonato per essere esaminato insieme all'articolo 78.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,05.